



Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE

VERBALE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE RELATIVA ALLA CAUSA n. r.g. **582/2025**

Oggi **29 ottobre 2025**, alle ore 11:16 innanzi al Giudice, dott.ssa Chiara Martello, assistita dal dott. Luca Facelli, addetto all'Ufficio per il Processo, è presente per parte opponente l'Avv. Giovanni Grignolo per delega dell'Avv. Bruzzone e per parte opposta l'Avv. Drago.

Il G.I. invita le parti a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 *sexies* c.p.c.-.

I difensori si riportano alle rispettive difese in atti, chiedendone l'accoglimento

Il Giudice si riserva di provvedere in prosieguo di udienza.

Il Giudice, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 *sexies* c.p.c.-.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Martello pronunzia,
ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **582** del ruolo generale degli affari contenziosi
dell'anno **2025** vertente,

TRA

Parte_1 (C.F.: *P.IVA_1*), corrente in Loano (SV), Via
Aurelia nn. 436-438-440, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato
in Albenga (SV), Via Archivolto del Teatro n. 4/9, presso lo studio dell'Avv. Gianluigi
Bruzzone (pec: *Email_1*) dal quale è rappresentato e difeso,
giusta procura in atti;

- ATTORE IN OPPOSIZIONE -

E

Controparte_1 (P.IVA: *P.IVA_2*), in persona del
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cuneo (CN), Via Statuto n. 10/A,
presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Drago (pec:
Email_2), dal quale è rappresentata e difesa, giusta
procura in atti;

- CONVENUTA IN OPPOSIZIONE -

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 143/2025 del 10 febbraio 2025.

Conclusioni: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento

del processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.

- **Svolgimento del processo.**

Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo pec in data 17 marzo 2025, il

Parte_1 corrente in Loano (SV), Via Aurelia nn. 436-438-440, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 143/2025, emesso dall'intestato Tribunale in data 7 febbraio 2025, pubblicato in data 10 febbraio 2025 e notificato il successivo 12 febbraio 2025, mediante il quale era stato al medesimo ingiunto il pagamento in favore di *Controparte_1* della somma di euro 43.421,96, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale corrispettivo residuo dovutole per l'esecuzione dei lavori edili per intervento di restauro e risanamento conservativo degli edifici condominiali.

Nello specifico, parte opponente – convenuta in senso sostanziale – eccepiva, in via preliminare, l'improponibilità della domanda attesa la pattuizione in contratto di una clausola compromissoria avente ad oggetto un arbitrato irrituale.

Difeso nel merito, poi, il condominio opponente contestava l'altrui inadempimento in ordine alle obbligazioni assunte *ex contractu* e, in particolare, in relazione alla risoluzione dei “*problemi di infiltrazione di acqua piovana*”, il cui progressivo aggravamento aveva indotto il

Parte_1 medesimo ed alcuni condomini a radicare innanzi al Tribunale di Savona il procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 *bis* c.p.c. iscritto a R.G. n. 2449/2024. Contestava, dunque, la corretta esecuzione delle opere per le quali era stato richiesto il corrispettivo ed ingiunto il relativo pagamento.

Parte opponente concludeva, pertanto, chiedendo: “*(I) in via di pregiudiziale principalità, accertata la validità della clausola compromissoria di cui all'art. 17 del contratto d'appalto inter partes, e la riconducibilità della controversia in atto nell'alveo di efficacia della clausola compromissoria detta, dichiarare in ogni caso l'incompetenza del Tribunale di Cuneo ad emettere il decreto ingiuntivo per cui è opposizione, e per l'effetto la nullità - inefficacia - invalidità di tale decreto ingiuntivo stesso, per inammissibilità - improponibilità della domanda monitoria avversaria stante la rinunzia convenzionale all'azione ed alla tutela giurisdizionale e/o il difetto di giurisdizione, o come meglio, per l'effetto in ogni caso revocando il d.i. ridetto; ovvero, in via subordinata, revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome emesso da giudice incompetente, dichiarando l'incompetenza del giudice statale e*

rimettendo la controversia al giudizio degli arbitri come individuati dal ripetuto art. 17 del contratto d'appalto;

(II) in via di ulteriore denegato subordine di rito, senza rinunzia alla precedente assorbente eccezione, dichiarare che il decreto ingiuntivo di cui trattasi è in ogni caso altresì nullo, annullabile, inefficace per difetto dei presupposti legali previsti dall'art. 633 c.p.c. per la sua concessione, per l'effetto revocandolo;

(III) in via di denegato subordine nel merito, sempre senza rinunzia all'assorbente eccezione di compromesso, dato atto delle eccezioni e dei persistenti inadempimenti di cui al par. (II) della premessa, dichiarare la illegittimità e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti di merito per la sua emanazione, per l'effetto revocandolo, con ogni conseguente statuizione di legge, dichiarando comunque l'inammissibilità e l'inesistenza di ogni pretesa creditoria avversaria;

In ogni caso con il favore delle spese processuali, oltre oneri fiscali previdenziali di legge".

Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta [...]

Controparte_1 , la quale dichiarava preliminarmente di aderire alla sollevata eccezione di arbitrato fondata sull'art. 17 del contratto di appalto che aveva devoluto ad arbitrato irrituale le controversie tra le parti; chiedeva, in ogni caso, in considerazione dell'adesione all'eccezione sollevata dalla controparte, dichiararsi integralmente compensate le spese di lite tra le parti. La società opposta concludeva, pertanto, chiedendo:

"In via preliminare:

*= accogliersi l'eccezione di arbitrato sollevata dal *Parte_1* , sito in Loano, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, cui parte opposta aderisce;*

= devolvere la presente controversia in arbitri;

= compensarsi le spese del giudizio;

In via subordinata;

= respingersi l'opposizione del Condominio e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto".

All'esito dell'udienza interlocutoria cartolare del 30 settembre 2025, fissata per la discussione in ordine all'eccezione di arbitrato, con ordinanza resa in pari data, la causa – ritenuta matura per la decisione – veniva dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. all'odierna udienza, con termine per note conclusionali.

- **Ammisibilità.**

In via del tutto preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione spiegata dal *Parte 1* atteso il rispetto del termine di 40 giorni tra la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo (12 febbraio 2025) e la notifica della citazione in opposizione, avvenuta in data 17 marzo 2025, nonché la sua procedibilità stante la successiva iscrizione a ruolo della causa entro 10 giorni (17 marzo 2025).

- **Merito.**

Venendo, dunque, all'analisi del merito della controversia, occorre osservare quanto segue. L'*exceptio compromissi* appare fondata.

Non vi è tra le parti alcuna contestazione in ordine alla natura irruale dell'arbitrato in questione.

Ed invero, con l'art. 17 del contratto di appalto è stato previsto che *“Le parti s'impegnano a risolvere tutti i casi di controversia generati dall'applicazione presente contratto procedendo in accordo tra le parti sentito il parere del direttore dei lavori. Ove ciò non risulti possibile dovrà essere esperito un tentativo di conciliazione gestito a cura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Savona.*

Qualora il tentativo di conciliazione abbia termine senza un accordo tra le parti, le parti ricorreranno alla procedura dell'arbitrato irruale. In questo caso la vertenza verrà risolta secondo la votazione espressa dai membri parimeriti di un collegio arbitrale, formato da tre tecnici liberi professionisti, di cui uno nominato dall'appaltatore e a suo esclusivo carico, uno nominato dall'ente appaltante e a suo esclusivo carico, e un terzo, le cui competenze saranno divise equamente tra i due siddetti contraenti, nominato di comune accordo tra le parti, o, in assenza di accordo, estratto a sorte, in una rosa di cinque nomi scelti a cura del Collegio provinciale dei Geometri di Savona. Il giudizio espresso da tale collegio di periti sarà vincolante e inappellabile per entrambi i sottoscrittori del presente documento, i quali s'impegnano a osservarlo con tutte le relative raccomandazioni e prescrizioni” (cfr. doc. n. 1 allegato alla produzione di parte opponente).

Per la natura contrattuale dell'arbitrato irruale, l'eccezione di compromesso non dà luogo a una questione di competenza – essendo, pertanto, irrilevante, a tale fine, l'adesione di parte opposta all'eccezione sollevata dall'opponente – bensì di proponibilità della domanda, risultando la relativa eccezione di natura sostanziale, attinente al merito. Anche in esito alla novella del 2006, che ha inserito e disciplinato l'istituto dell'arbitrato irruale all'interno del codice di rito all'art. 808 *ter* c.p.c., l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ritiene

che la clausola di arbitrato irrituale non comporti l'incompetenza del giudice ordinario a conoscere della domanda, ma soltanto, qualora la controparte sollevi ritualmente la relativa eccezione, l'improponibilità della medesima (vedi Cass. 19060/17).

Pertanto, ne deriva la necessaria revoca del decreto ingiuntivo n. 143/2025 emesso dal Tribunale di Cuneo in data 10 febbraio 2025.

Com'è noto, infatti, con specifico riguardo al procedimento monitorio ed al giudizio di opposizione si afferma che l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte e che l'eccezione di compromesso non è rilevabile d'ufficio), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, di disporre la remissione della controversia al giudizio degli arbitri (nel caso di arbitrato rituale) o di dichiarare la improponibilità della domanda (nel caso di arbitrato irrituale) e, in ogni caso, la declaratoria di nullità del decreto opposto (cfr. *ex multis*: Tribunale Roma sez. III, 03 aprile 2017, n. 6633 in Redazione Giuffrè 2017; Corte appello Campobasso, 29 gennaio 2015 n. 19 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Savona, 04 marzo 2014 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Milano, 23 gennaio 2014, n. 1067 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Roma, sez. XII, 30 ottobre 2013, n. 21669 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Palermo, sez. III, 14 marzo 2013, n. 1156 in Guida al diritto 2013, 31, 72; Tribunale Modena, 02 maggio 2012, n. 698 in Giurisprudenza locale - Modena 2012; Tribunale Nola, sez. II, 13 marzo 2007 in Redazione Giuffrè 2008).

Infatti, come già innanzi evidenziato, *“l'eccezione con la quale si deduca l'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non pone una questione di competenza dell'autorità giudiziaria (come nel diverso caso di clausola compromissoria per arbitrato rituale), ma contesta la proponibilità della domanda per avere i contraenti scelto la risoluzione negoziale della controversia rinunciando alla tutela giurisdizionale; la suddetta eccezione non ha pertanto natura processuale ma sostanziale e introduce una questione preliminare di merito in relazione all'esistenza o meno della suddetta rinuncia”* (cfr. Cass. civ. n. 4845/2000).

In definitiva, in accoglimento della formulata eccezione di arbitrato – da riqualificarsi in termini di improponibilità della domanda monitoria – deve, da un lato, disporre la revoca del

decreto ingiuntivo opposto e, dall'altra, dichiararsi improponibile, dinanzi al giudice ordinario, la domanda monitoria promossa dalla società *Controparte_I*.

- **Spese del giudizio.**

Quanto alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, le questioni giuridiche affrontate, l'assoluta assenza di contestazione da parte dell'opposta sin dal primo atto introduttivo – ed anzi l'adesione all'eccezione sollevata dall'opponente – e la limitata attività processuale espletata in corso di causa si reputa integrino le “gravi ed eccezionali ragioni” che, ai sensi della norma di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. – come interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte Cost. n. 77/2018 – giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:

1. in accoglimento dell'eccezione di arbitrato, revoca il decreto ingiuntivo n. 143/2025 (R.G. n. 2197/2024) e dichiara l'improponibilità della domanda monitoria promossa da *Controparte_I*, in persona del legale rappresentante p.t.;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Cuneo, il 29 ottobre 2025.

Il Giudice
dott.ssa Chiara Martello